

**DISPOSIZIONI
PER IL CONTRASTO
DELLA VIOLENZA SULLE
DONNE E DELLA
VIOLENZA DOMESTICA**

Senatore Antonio De Poli

ADP



Introduzione

Il provvedimento, approvato definitivamente dal Senato lo scorso 22 novembre 2023, interviene su numerosi aspetti della normativa relativa alla **violenza di genere e domestica**, attraverso disposizioni che incidono sia sul rafforzamento della tutela delle vittime, sia sul contrasto al fenomeno.



Misure in tema di ammonimento da parte del Questore

- **L'ammonimento del Questore** è una **misura di prevenzione** che consiste nell'avvertimento, rivolto all'autore del fatto, di astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza. L'adozione di tale misura consente anche di disporre **il ritiro di armi**;
- l'applicabilità dell'ammonimento del Questore viene estesa a ulteriori **condotte che possono assumere valenza sintomatica (cosiddetti "reati spia")** rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive attuali e passate, al fine di intercettare il cosiddetto "ciclo della violenza" e bloccarlo, preventivamente e tempestivamente;
- l'ammonimento si applicherà ai **reati di percosse, lesioni personali aggravate, violenza privata, atti persecutori, minaccia aggravata, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn), violazione di domicilio e danneggiamento, consumati o tentati, non episodici o commessi in presenza di minori (c.d. violenza assistita)**;

Misure in tema di ammonimento da parte del Questore

- **le pene sono aumentate se i reati sono commessi da soggetti già ammoniti**, anche se la persona offesa è diversa da quella per la cui tutela è stato adottato l'ammonimento. Tutti i reati “reati spia” divengono procedibili d'ufficio;
- l'ammonimento avrà una **durata minima di tre anni** e potrà essere revocato valutata la partecipazione del soggetto ad appositi percorsi di recupero e tenuto conto dei relativi esiti.



Misure di **vigilanza dinamica**

- Quando si procede per alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, se dai primi accertamenti emergono elementi che manifestano il pericolo di reiterazione, il Prefetto può adottare **misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa**;
- tali misure sono adottate sulla base delle valutazioni espresse nelle riunioni di coordinamento dell'Ufficio provinciale per la sicurezza personale e sono soggette a revisione trimestrale.





Obblighi informativi alle **vittime di violenza**

- In tutti i casi nei quali è prevista la misura dell'ammonimento, le Forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono le notizie di reato hanno **l'obbligo di informare la persona offesa sui centri antiviolenza** presenti sul territorio, in particolare nella sua zona di residenza e metterla in contatto con gli stessi, se ne fa richiesta;
- se l'ammonimento è adottato su richiesta della vittima di atti persecutori, il Questore ha **l'obbligo di informare l'autore del fatto circa i servizi disponibili sul territorio**, inclusi i consultori familiari, i servizi di salute mentale e i servizi per le dipendenze finalizzati a intervenire nei confronti degli autori di violenza domestica o di genere.



Potenziamento delle misure di prevenzione

- Sono apportate alcune modifiche al codice antimafia, da un lato, estendendo l'applicabilità da parte dell'autorità giudiziaria delle **misure di prevenzione personali** anche ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica e, dall'altro, intervenendo sulla misura della sorveglianza speciale;
- viene estesa l'applicabilità delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati dei **reati di omicidio, lesioni gravi, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso e violenza sessuale**

Modalità di controllo elettronico

- Si prevede che l'applicazione ai sorvegliati speciali del **braccialetto elettronico**, previo il loro consenso, richieda solo la verifica di fattibilità tecnica;
- nel caso di diniego del consenso, **la durata della misura non potrà essere inferiore a tre anni**, con obbligo di presentazione periodica all'autorità di pubblica sicurezza con cadenza almeno bisettimanale e viene altresì imposto l'obbligo o il divieto di soggiorno;
- **misure analoghe sono disposte nel caso di non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico**. Il tribunale, nel disporre la misura della sorveglianza, può **imporre il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi**, frequentati abitualmente dalle persone cui occorre prestare protezione, e **l'obbligo di mantenere una determinata distanza**, non inferiore a cinquecento metri, da tali luoghi e da tali persone;


Modalità di controllo elettronico

- nel caso di violazione dei provvedimenti d'urgenza, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e l'arresto è consentito anche fuori dei casi di flagranza, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica (c.d. flagranza differita).



Priorità nella formazione di ruoli di udienza e nella trattazione dei processi

Ai delitti cui l'ordinamento assicura già **priorità assoluta** (maltrattamenti contro familiari e conviventi, violenza sessuale e atti persecutori), sono aggiunti:

- i delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
 - costrizione o induzione al matrimonio;
 - lesioni personali aggravate;
 - deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
 - interruzione di gravidanza non consensuale;
 - diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti (revenge porn);
 - stato di incapacità procurato mediante violenza laddove ricorrano le circostanze aggravanti ad effetto speciale e quindi il colpevole ha agito con il fine di far commettere un reato, ovvero la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto previsto dalla legge come delitto.
- 

Specializzazione degli uffici requirenti

Il procuratore della Repubblica può delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.

Al fine di favorire **la specializzazione nella trattazione dei processi**, in caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica.

Formazione degli operatori in contatto con le vittime di violenza

- In conformità agli obiettivi della Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, si prevede la predisposizione di apposite linee guida per la **formazione degli operatori che entrano in contatto con le donne vittime di violenza;**
- è previsto l'inserimento **di iniziative formative in materia di violenza contro le donne e violenza domestica** nelle linee programmatiche che il Ministro della giustizia propone annualmente alla Scuola superiore della magistratura.

Effetti della violazione degli ordini di protezione **contro gli abusi familiari**

In caso di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa è previsto **l'aumento della pena della reclusione, fino a tre anni e sei mesi.**

Lo stesso aumento di pena si estende anche alla **violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari civilistici.**



Arresto in flagranza differita

- L'articolo 10 introduce nel codice di procedura penale un nuovo articolo (art. 382bis) al fine di consentire **l'arresto in flagranza differita** nei casi di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché di atti persecutori;
- si considera comunque in **stato di flagranza** colui che, sulla base di **documentazione video fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica**, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, risulti aver commesso il reato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis c.p.), ovvero di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) o di atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- **l'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario all'identificazione dell'autore e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.**



Allontanamento d'urgenza dalla casa familiare

- Le condizioni affinché sia possibile l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare sono due: **la flagranza** e i fondati motivi per ritenere possibile la **reiterazione della condotta** ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità psicofisica della persona offesa;
- la modifica al codice di procedura penale prevede che, fermo quanto disposto in tema di fermo dell'indiziato, anche fuori dei casi di flagranza, il pubblico ministero dispone l'allontanamento urgente dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, nei confronti della persona gravemente indiziata di alcuni delitti connessi a episodi di violenza domestica, ove sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l'integrità fisica della persona offesa, e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice;
- il provvedimento di allontanamento è soggetto a **convalida nelle successive quarantotto ore**.

Misure cautelari e braccialetto elettronico

- In materia di **misure cautelari** e in particolare di prescrizione del **braccialetto elettronico**, la polizia giudiziaria dovrà accertare la sola fattibilità tecnica dell'utilizzo degli strumenti elettronici di controllo, qualora il giudice ne abbia prescritto l'applicazione congiuntamente alla misura degli arresti domiciliari;
- si prevede l'applicazione della **misura cautelare in carcere nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo** disposti con la misura degli arresti domiciliari, ovvero con le misure coercitive dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e col divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- nel caso in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione di tale modalità di controllo o sia accertata la non fattibilità tecnica, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche più gravi;
- Infine la misura coercitiva è sempre accompagnata dall'imposizione delle modalità di controllo previste dall'art. 275-bis c.p.p., ovvero del cosiddetto **braccialetto elettronico**, con la contestuale prescrizione di mantenere una determinata distanza, non inferiore a cinquecento metri, dalla casa familiare o da determinati luoghi frequentati dalla persona offesa.

Disposizioni in tema di misure cautelari coercitive


L'articolo 13 introduce una deroga alla disciplina vigente in materia di criteri di scelta e di condizioni di applicabilità delle **misure cautelari coercitive**, nonché in tema di conversione dell'arresto in flagranza o del fermo in una misura coercitiva.

Sono apportate modifiche al codice di procedura penale con l'obiettivo di tenere conto delle specifiche esigenze di tutela delle persone offese nel contesto dei **reati spia di violenza domestica e di genere**.






Informazioni alla persona offesa e obblighi di comunicazione



Al fine di estendere l'obbligatorietà dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o di genere a tutti i provvedimenti inerenti allo stato di libertà l'autore del reato, nei procedimenti per i delitti di maltrattamenti nei confronti di familiari e conviventi e di atti persecutori si prevede che l'estinzione o la revoca delle misure coercitive, ovvero la loro sostituzione, siano comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente per le misure di prevenzione;



si prevede inoltre che l'estinzione o la revoca delle misure coercitive e interdittive ovvero la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al Prefetto, che può adottare misure di vigilanza dinamica a tutela della persona offesa.



Sospensione condizionale della pena

- Si prevede che ai fini della **concessione della sospensione condizionale** della pena **non sia sufficiente la mera partecipazione a percorsi di recupero**, ma occorra che tali percorsi siano superati con esito favorevole;
- il provvedimento che determina il venir meno delle misure cautelari precedentemente disposte, a seguito della sospensione condizionale della pena, deve essere comunicato all'autorità di pubblica sicurezza per l'eventuale **applicazione di una misura di prevenzione**;
- qualsiasi violazione della misura di prevenzione o degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero deve essere comunicata al pubblico ministero presso il giudice, al fine della **revoca della sospensione condizionale**.

Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti

È modificata la disciplina relativa alla domanda di indennizzo per le vittime di crimini intenzionali violenti. **L'indennizzo potrà essere validamente richiesto anche senza aver proposto l'azione esecutiva per il risarcimento del danno** nei confronti dell'autore del reato, quando questi abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte di un'unione civile, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza.

Il termine per proporre la domanda è aumentato da 60 a 120 giorni dall'ultimo atto esecutivo o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.



Provvisoriale a titolo di ristoro anticipato per le vittime o aventi diritto

Viene introdotta e disciplinata la possibilità di **corrispondere in favore della vittima di taluni reati in materia di violenza di genere, oppure degli aventi diritto in caso di morte della vittima, una provvisoriale, ossia una somma di denaro liquidata dal giudice, come anticipo sull'importo integrale che le spetterà a titolo di risarcimento in via definitiva.**



Recupero degli autori di violenza

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge verrà emanato il decreto interministeriale che disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli enti e delle associazioni abilitati ad effettuare corsi di recupero degli autori di reati di violenza sulle donne e di violenza domestica, nonché le linee guida cui tali enti e associazioni devono attenersi.



Antonio De Poli

www.antoniodepoli.it



@antoniodepoli

ADP

